



**Città di Giugliano in Campania**  
Provincia di Napoli

**ORIGINALE DELLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**

n. 9 del 30/07/2015

**OGGETTO: DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI)  
RELATIVE ALL'ANNO 2015. PROVVEDIMENTI**

L'anno duemilaquindici, il giorno trenta del mese di luglio, alle ore 17:00, nella sala Consiliare, previo recapito di avvisi notificati ai sensi di legge, si è riunito il CONSIGLIO COMUNALE, in l<sup>a</sup> convocazione con l'intervento dei signori:

	P	A		P	A
	X				
1	X	17	Migliaccio Raffaele	X	
2	X	18	Palma Nicola	X	
3	X	19	Palumbo Agostino	X	
4	X	20	Pirozzi Nicola	X	
5	X	21	Poziello Laura	X	
6	X	22	Ragosta Rosario	X	
7	X	23	Rimoli Carla	X	
8	X	24	Risso Vincenzo	X	
9	X	25	Russo Anna	X	
10	X	26	Russo Antonietta	X	
11	X	27	Russo Giovanni	X	
12	X	28	Sabatino Filomena	X	
13	X	29	Sequino Alfonso	X	
14	X	30	Sequino Luigi	X	
15	X	31	Tartarone Cristofaro	X	
16	X	32	Tartarone Marianna	X	

PRESENTI: 33 ASSENTI: /

Presiede il Consigliere comunale Avv. Luigi Sequino nella qualità di Presidente del Consiglio.

Partecipa alla seduta il Segretario Generale Dott. Girolamo Martino.

*Il testo della delibera è riportato in allegato in firma autografa riprodotto in modalità elettronica e sottoscritto con firma digitale dal Segretario Generale*

## IL SINDACO

Vista la seguente proposta di deliberazione elaborata dal Dirigente del Settore Servizi Finanziari.

**PRESO ATTO** che con la Legge n. 147 del 27 dicembre 2013 (Legge di stabilità 2014) è stata istituita l'imposta unica comunale (IUC), basata su due presupposti impositivi: uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore, l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;

**CONSIDERATO** che la IUC si compone dell'imposta comunale municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

**VISTA** che la disciplina della nuova TARI è prevista nella citata Legge di stabilità nei commi da 641 a 668, nonché nei commi 682 a 691 e che il comma 683 prevede che spetta al Consiglio Comunale approvare le relative tariffe in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia;

**DATO ATTO** che la nuova tassa, ai sensi del comma 642, è dovuta da chiunque possieda o detenga locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani e che le tariffe sono commisurate ad anno solare coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria e che il Comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158;

**VISTO** l'articolo 2 comma 1 lett. e-bis del decreto-legge 6 marzo 2014, n. 16 convertito con modificazioni in legge 2 maggio 2014, n. 68 che all'articolo 1 comma 652 della legge di stabilità è stato aggiunto: *"Nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni 2014 e 2015, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1"*;

**CONSIDERATO** che gli introiti della tassa devono assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;

**CONSIDERATO** che la TARI pertanto deve essere applicata e riscossa dal Comune, al pari delle altre componenti tributarie che costituiscono l'imposta unica comunale (IUC) e quindi introitata nel proprio bilancio, fermo restando la sua destinazione a copertura dei costi derivanti dall'espletamento del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani;

**CONSIDERATO** che la tariffa è composta da una quota fissa legata alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti e da una quota variabile rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità degli oneri di gestione in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi;

**TENUTO CONTO** che le utenze si dividono in "domestiche" per le quali, accanto alla superficie imponibile dell'abitazione, viene considerato anche il numero dei componenti del nucleo familiare e "non domestiche" con una differenziazione sulla base delle categorie di appartenenza, caratterizzate, come detto, da una componente fissa e da una variabile;

**VISTO** che complessivamente il costo di gestione del servizio, come da piano economico finanziario per l'anno 2015, (allegato alla presente con annessa relazione tecnica) è pari ad € **25.165.154,68**, ripartiti in € **13.754.285,13** (costi variabili) ed € **11.410.869,55** (costi fissi);

**RITENUTO** che per quanto concerne la determinazione delle tariffe della tassa, oltre ai costi del piano finanziario occorre tenere conto degli altri parametri quali le superfici soggette alla tassa, la suddivisione dei costi fissi e variabili, nonché della disciplina prevista dal DPR 158/1999 e delle disposizioni del regolamento comunale del tributo comprese le esenzioni e le riduzioni previste;

**PRESO ATTO** che la suddivisione dell'incidenza percentuale dei costi, tenuto conto della quantità di rifiuti prodotti dalle utenze domestiche e non domestiche è fissata nel 75% per le utenze domestiche e nel 25 % per le utenze non domestiche;

**VISTO** che l'articolo 4, comma 2, del citato D.P.R. 158/1999 prevede che l'ente locale ripartisce tra le categorie di utenza domestica e non domestica l'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa secondo criteri razionali e che l'ammontare dei costi imputabili alla quota fissa della tariffa, pari ad € **11.410.869,55** è suddiviso in € **8.558.152,16**, riferibili alle utenze domestiche, ed € **2.852.717,39** alle utenze non domestiche, mentre l'ammontare dei costi imputabili alla quota variabile della tariffa, pari ad € **13.754.285,13**, è suddiviso in € **10.315.713,85** attribuibili alle utenze domestiche ed € **3.438.571,28** a quelle non domestiche;

**CONSIDERATO** che per il calcolo delle tariffe delle utenze domestiche, sulla base di quanto stabilito dal DPR 158/1999, si è tenuto conto del numero degli occupanti i locali tassati, scaglionato da 1 a 6 e dei relativi coefficienti  $k_a$  e  $k_b$  nonché delle superfici da assoggettare a tariffa;

**PRESO ATTO** che resta confermata l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 e che, per l'anno 2015, è pari al 5%, da applicare sull'importo del tributo;

**VISTO** l'articolo 1, comma 169 della legge n° 296 del 27.12.2006 (Legge Finanziaria 2007), che stabilisce: *"Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del Bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purchè entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno"*;

**CONSIDERATO** che a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;

**VISTO** il Regolamento per la disciplina del tributo comunale sui rifiuti (**TARI**), approvato con deliberazione nella seduta odierna;

**VISTO** il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, approvato con deliberazione nella stessa seduta;

**TENUTO CONTO** che per quanto non specificamente ed espressamente previsto dal Regolamento TARI si rinvia alle norme legislative inerenti il tributo comunale sui rifiuti ed alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212 "Statuto dei diritti del contribuente", oltre a tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia;

**Visto** il decreto del Ministro dell'Interno del 24 dicembre 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 301 del 30 dicembre 2014, con il quale il termine per la deliberazione del bilancio di previsione da parte degli enti locali, per l'anno 2015 è stato dapprima differito al 31 marzo 2015, poi con decreto del 16 marzo 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 67 del 21.03.2015, è stato differito al 31 maggio 2015 e successivamente con decreto del 13/05/2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 115 del 20.05.2015, è stato ulteriormente differito al **30 luglio 2015**;

**ESAMINATE** le tariffe, di cui all'allegato, al presente provvedimento, quale parte integrante e sostanziale dello stesso, tutte elaborate sulla base dei coefficienti stabiliti dal D.P.R. 158/1999 e che

solo per alcune categorie (22, 25, 26, 27 e 28) di utenze non domestiche è stato tenuto conto di quanto disposto dall'articolo 2 comma 1 lett. e-bis del decreto-legge 6 marzo 2014, n. 16 convertito con modificazioni in legge 2 maggio 2014, n. 68, citato in precedenza;  
**RITENUTO** opportuno per l'anno 2015 stabilire in **4 rate**, il tributo TARI, le cui scadenze sono fissate come di seguito:

- 1^ rata scadenza 16 novembre 2015
- 2^ rata scadenza 16 gennaio 2016
- 3^ rata scadenza 16 marzo 2016
- 4^ rata scadenza 16 maggio 2016

### PROPONE

- 1) **di dare atto** che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
- 2) **di approvare** le tariffe del tributo comunale sui rifiuti (TARI) anno 2015, come risultanti dal prospetto allegato, quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 3) **di dare atto** che le tariffe approvate con il presente atto deliberativo hanno effetto dal 1° gennaio 2015.
- 4) **di stabilire** che il tributo comunale sui rifiuti (TARI), di cui all'art. 1 comma 639 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sarà riscosso per l'anno 2015 in quattro rate scadenti rispettivamente il 16 novembre 2015, 16 gennaio 2016, 16 marzo 2016 e 16 maggio 2016;
- 5) **di dare atto** che sull'importo del tributo comunale sui rifiuti si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali di cui all'art. 19 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, nella misura deliberata dalla provincia, pari al 5%;
- 6) **di disporre** che il presente atto sia allegato al bilancio di previsione 2015, ai sensi dell'art. 172, comma 1 lett. e) del D. Lgs. 267/2000;
- 7) **di pubblicare** il presente atto sul sito web istituzionale;
- 8) **di inviare** la presente deliberazione tariffaria, relativa al tributo comunale sui rifiuti "TARI", al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;
- 9) **di dare atto** che la pubblicazione del presente atto sul sito informatico del Ministero dell'economia e delle finanze sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale;
- 10) **di dichiarare** il presente atto immediatamente eseguibile

IL Dirigente del Settore  
Servizi Finanziari  
Dott. Gerardo D'Alterio

### IL SINDACO

**Vista** la su estesa proposta del dirigente del Settore Servizi finanziari;

**Visti** i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi dal dirigente responsabile del settore servizi finanziari in relazione alla suddetta proposta di deliberazione, resi ai sensi dell'art. 49 del d.lgs. 267/2000.

Il Dirigente del Settore  
Dott. Gerardo D'Alterio

## PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

di approvare la su estesa proposta avente ad oggetto: "Determinazione delle tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) relative all'anno 2015 .Provvedimenti".

Il Sindaco  
Dott. Antonio Poziello



## IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la su esposta proposta di delibera;

Sentiti gli interventi dei vari consiglieri sull'argomento in oggetto riportati nel resoconto allegato;

Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi dal dirigente responsabile del settore servizi finanziari in relazione alla suddetta proposta di deliberazione, resi ai sensi dell'art. 49 del d.lgs. 267/2000.

Con voti favorevoli 21,  
contrari 8 (Palma, Risso, Basile, Guarino L., Guardascione, Pirozzi, Sabatino e  
Castaldo);  
astenuti 4 (Migliaccio, Sequino A., Russo A., Arovitola).


## DELIBERA

- 1) di approvare la proposta di delibera del sindaco avente ad oggetto: "Determinazione delle tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) relative all'anno 2015. Provvedimenti".
- 2) di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile a seguito di separata votazione.

Il Presidente del Consiglio  
Avv. Luigi Sequino



Il Segretario Generale  
Dott. Girolamo Martino



TARIFFE TARI 2015

Tipologia	Categoria Tares	Coeff. Fissi (Ka/Kc)	Coeff. Var. (Kb/Kd)	Tariffa 2015 (quota fissa) al mq	Tariffa 2015 (quota variabile)	Tariffa 2015 al mq
D	D01 - 1 componente	0,81	0,6	€ 2,06	€ 86,44	
D	D02 - 2 componenti	0,94	1,4	€ 2,39	€ 201,70	€ 4,35
D	D03 - 3 componenti	1,02	1,8	€ 2,60	€ 259,33	€ 4,85
D	D04 - 4 componenti	1,09	2,2	€ 2,77	€ 316,96	€ 5,35
D	D05 - 5 componenti	1,1	2,9	€ 2,80	€ 417,81	€ 5,88
D	D06 - 6 o più componenti	1,06	3,4	€ 2,70	€ 489,84	€ 6,06
N	N01 - Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,45	4	€ 2,82	€ 3,24	€ 6,06
N	N02 - Cinematografi e teatri	0,33	2,9	€ 2,04	€ 2,31	€ 4,35
N	N03 - Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	0,36	3,2	€ 2,26	€ 2,59	€ 4,85
N	N04 - Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	0,63	5,53	€ 3,95	€ 4,47	€ 8,42
N	N05 - Stabilimenti balneari	0,35	3,1	€ 2,20	€ 2,51	€ 4,71
N	N06 - Esposizioni, autosaloni	0,34	3,03	€ 2,13	€ 2,45	€ 4,58
N	N07 - Alberghi con ristorante	1,01	8,92	€ 6,27	€ 7,21	€ 13,48
N	N08 - Alberghi senza ristorante	0,85	7,5	€ 5,33	€ 6,07	€ 11,40
N	N09 - Case di cura e riposo	0,9	7,9	€ 5,65	€ 6,39	€ 12,04
N	N10 - Ospedali	0,86	7,55	€ 5,39	€ 6,11	€ 11,50
N	N11 - Uffici, agenzie, studi professionali	0,9	7,9	€ 5,65	€ 6,39	€ 12,04
N	N12 - Banche ed istituti di credito	0,48	4,2	€ 3,01	€ 3,40	€ 6,41
N	N13 - Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	0,85	7,5	€ 5,33	€ 6,07	€ 11,40
N	N14 - Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1,01	8,88	€ 6,34	€ 7,18	€ 13,52
N	N15 - Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariat	0,56	4,9	€ 3,51	€ 3,96	€ 7,47
N	N16 - Banchi di mercato beni durevoli	1,19	10,45	€ 7,36	€ 8,34	€ 15,70
N	N16 - Banchi di mercato beni durevoli - giornaliera	1,19	10,45	€ 0,03	€ 0,03	€ 0,06
N	N17 - Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista	1,19	10,45	€ 7,46	€ 8,45	€ 15,91
N	N18 - Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	0,77	6,8	€ 4,83	€ 5,50	€ 10,33
N	N19 - Carrozzeria, autofficina, elettrauto	0,91	8,02	€ 5,71	€ 6,49	€ 12,20
N	N20 - Attività industriali con capannoni di produzione	0,33	2,9	€ 2,07	€ 2,35	€ 4,42
N	N21 - Attività artigianali di produzione beni specifici	0,45	4	€ 2,82	€ 3,24	€ 6,06
N	N22 - Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	1,7	14,96	€ 10,66	€ 12,10	€ 22,76
N	N23 - Mense, birrerie, amburgherie	2,55	22,4	€ 16,00	€ 18,12	€ 34,12
N	N24 - Bar, caffè, pasticceria	2,56	22,5	€ 16,06	€ 18,20	€ 34,26
N	N25 - Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	0,78	13,7	€ 4,89	€ 11,08	€ 15,97
N	N26 - Plurilicenze alimentari e/o miste	0,78	13,77	€ 4,89	€ 11,14	€ 16,03
N	N27 - Ortofrutta, peschiere, fiori e piante, pizza al taglio	2,21	38,93	€ 13,86	€ 31,49	€ 45,35
N	N28 - Ipermercati di generi misti	0,83	7,27	€ 5,21	€ 5,88	€ 11,09
N	N29 - Banchi di mercato genere alimentari	3,35	29,5	€ 21,01	€ 23,86	€ 44,87
N	N29 - Banchi di mercato genere alimentari - giornaliera	3,35	29,5	€ 0,09	€ 0,07	€ 0,16
N	N30 - Discoteche, night club	0,77	6,8	€ 4,83	€ 5,50	€ 10,33